



Regione Puglia  
Al Presidente



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20170027980  
03/05/2017 12:18  
450XW0  
Sezione Informatica e Tecnica

ENTRATA

Regione Puglia  
Direzione Amministrativa del Gabinetto

AOO\_174/PROT  
02/05/2017 - 0001825  
Prot. - Uscita - Registro - Protocollo Generale

Ai Presidente del  
Consiglio regionale  
[presidente@consiglio.puglia.it](mailto:presidente@consiglio.puglia.it)

Ai Consiglieri regionali  
Laricchia, Bozzetti e Galante

Sedi

Oggetto: Risposta ad interrogazione ordinaria n° 570 presentata dal Consiglieri regionali: Laricchia, Bozzetti e Galante

Con l'allegata nota, di cui si fa proprio il contenuto, si risponde all'interrogazione di cui all'oggetto riguardante: " *Contaminazione del sito in cui è ubicato l'opificio 'Zincherie Adriatiche' in agro di Diso (LE) e della relativa area circostante* ".

Distinti saluti

Emiliano

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE  
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità  
Veterinaria

Prot. n. AOO/005/000.134

Trasmissione a mezzo  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Bari, 10-04-2017

Al Presidente  
Della Giunta Regionale

**Oggetto:** Risposta Interrogazione Ordinaria, Atto Consiglio X Legislatura n. 570, nr. Prot. Gen. 634 del 12.1.2017, presentatori Laricchia, Bozzetti, Galante- oggetto : "Tutela igienico-sanitaria degli animali randagi in Puglia.

A riscontro della interrogazione consiliare in oggetto, si rileva quanto segue.

**Quesito n. 1.** Si evidenzia preliminarmente, a precisazione ed integrazione delle premesse giuridiche di cui all'interrogazione, che il quadro normativo di riferimento in materia di tutela igienico sanitaria degli animali randagi - L. 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", L.R. 12/95 "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", L.R. 13/1989 - è stato radicalmente modificato a seguito dell'emanazione del d.lgs n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421".

In particolare il d.lgs 502/1992, nello statuire la trasformazione delle U.S.L. - Unità sanitarie locali, in A.S.L.- Aziende Sanitarie Locali, ha fatto sì che tali Enti non costituiscano più una *longa manu* dei Comuni ai sensi dell'art. 2 della L.R 12/95 ed art. 5 l.R. 13/89, ma "aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale", la cui "organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali", attraverso cui "le Regioni ... assicurano i livelli essenziali di assistenza ( L.E.A)." (cfr. art. 3 d.lgs 502/92).

Com'è noto, i L.E.A. sono l'insieme di prestazioni e i servizi sanitari costituenti il livello "essenziale" garantito (a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa) da parte Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini, pur essendo in facoltà delle Regioni di prevedere Prestazioni e Servizi Sanitari Aggiuntivi (*extra* L.E.A.), il cui costo deve imputarsi esclusivamente a carico del Bilancio Regionale o del soggetto richiedente (cfr. art. 1 d.lgs 502/92, nonché D.P.C.M 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"); si precisa, per mero tuziorismo, che costituiscono L.E.A. anche i livelli di normazione minima

cu

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



cui gli Enti Locali sono obbligati in attuazione di previsioni legislative nazionali (es. le norme di cui alla L.R. 12/95 costituiscono L.E.A.).

Devono, pertanto, escludersi dai L.E.A. tutte quelle prestazioni, servizi e attività non previste come "obbligatorie" dal legislatore statale e che non rispondono a necessità essenziali, con la conseguenza che nessun obbligo circa la loro erogazione può essere imputato in capo ai vari Enti ed Amministrazioni.

Alla luce di tale premessa, si evidenzia come in materia di prevenzione del randagismo canino e di tutela delle colonie dei gatti, la Regione Puglia, in attuazione di quanto statuito dal Legislatore nazionale, ha emanato la D.G.R. 1223/2013 "Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo", che definisce dettagliatamente tutte le prestazioni e servizi costituenti L.E.A. che le AA.SS.LL. sono obbligate ad erogare.

Al di fuori di tale ambito, in attuazione dei principi di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost., a parere dello scrivente, potrebbe riscontrarsi una competenza comunale residuale, sia pure nei limiti dell'autonomia statutaria e finanziaria dell'ente locale stesso.

Tale interpretazione normativa apparirebbe confermata anche da copiosa giurisprudenza (cfr. *ex multis* cfr. Cass. Civ. 2741/2015, Cas. Civ. 17528/11) che nello statuire la responsabilità dei Comuni in tema di danni causati da cani randagi, ha di fatto riconosciuto l'esistenza di un obbligo di cura e custodia dei randagi in capo alle amministrazioni locali, cui sembrerebbe competere ogni responsabilità in tema di cure veterinarie non costituenti LEA, sempre nel rispetto dell'autonomia degli Enti stessi, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 189 comma 9 bis CdS.

**Quesito n.2.** La L.R. 12/1995 in materia di tutela igienico-sanitaria dei gatti introduce l'art. 9 (che prevede la possibilità di ospitare i gatti presso i "rifugi") e l'art. 10 (che prevede la possibilità di effettuare sterilizzazioni dei gatti, nonché di gestire da parte di enti e associazioni zoofile colonie di gatti di intesa con le AA.SS.LL.), al cui contenuto si rinvia. Al di fuori di tali articoli (che prevedono mere facoltà), in assenza di norme cogenti ed imperative, trovano applicazione le argomentazioni di qui al "Quesito n. 1".

**Quesito n. 3.** Com'è noto, l'art. 189 CdS d.lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada", al comma 9 bis, aggiunto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, ha previsto l'obbligo di risarcimento dei danni in caso di ferimento di un animale da parte dell'utente della strada che abbia causato il danno.

In particolare prevede la norma che *"l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, abbia l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da*



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE  
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE  
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità  
Veterinaria

*reddita o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di saccarso".*

A tale previsione normativa è stata data esecuzione con il D.M. 217 del 9 ottobre 2012 che ha precisato che "tra le misure idonee" di cui all'art. 189 comma 9 bis CdS, deve intendersi altresì l'obbligo in capo all'utente della strada di chiamare un veterinario e/o una Forza di polizia, e, ove necessario, l'autambulanza veterinaria, con conseguente obbligo di risarcire il danno, ivi compreso il pagamento delle spese sanitarie, salvo sempre l'accertamento della responsabilità (condotta colposa o dolosa, nesso causale, determinazione dei danni conseguenti, con esclusione di alcun tipo di spesa ed onere in capo ad AA.SS.LL e Comuni.

Al di fuori di tale fattispecie, valgono le argomentazioni di cui al quesito n. 1.

Infine, per quanto concerne le specie protette, trova applicazione la normativa speciale sul tema, non essendo la competenza del Dipartimento interrogato.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E BENESSERE

Dr. Francesca Zampano

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Dr. Giancarlo Ruscitti

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442/3260/3361/3321/3137/3213/3276-  
mail: [o.mongelli@regione.puglia.it](mailto:o.mongelli@regione.puglia.it) - pec: [sezionepsb@pec.rupai.puglia.it](mailto:sezionepsb@pec.rupai.puglia.it) **Pagina 3 di 3**